



COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO

Provincia di V E R O N A

COPIA

N. 48 Reg. Delib.
Del 27-10-2009

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

OGGETTO: "PIANO CASA" - LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 - LIMITI E MODALITA' APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2, 3 E 4.

L'anno **duemilanove** il giorno **ventisette** del mese di **ottobre** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, previa comunicazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei signori:

SELLA ANTONIO DOMENICO	Presente
MARCHESINI MARIUCCIA	Presente
CARRARINI GIOVANNI	Presente
PIGOZZO LUCIO	Presente
VENERI ELENA	Presente
PASSIGATO GAETANO	Presente
MENINI DAVIDE	Presente
MENINI MAURO	Presente
BENINI MOSE'	Presente
DAL FORNO DIEGO	Presente
VALERIO ERMANNO	Presente
COLOMBARI SIMONE	Presente
SABAINI SANDRA	Presente

Partecipa alla riunione senza diritto di voto l'Assessore Esterno Sig. Tadori Andrea Presente Assente

Partecipa alla seduta il Sig. DANTE DOTT. LEUZZI in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. SELLA ANTONIO DOMENICO nella sua qualità di assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'Oggetto Sopraindicato depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

Proposta di iniziativa del Sindaco

Il Sindaco relaziona sul punto all'ordine del giorno dando lettura integrale della proposta di delibera che viene sottoposta all'esame dei consiglieri.

La consigliere Veneri Elena, ritenendo utile precisare ulteriormente la disciplina dettata dalla proposta di delibera, chiede che siano apportate due modifiche al testo dell'allegato sub A), ed in particolare:

1) nella prima pagina al "Sommarario" dopo "esclusi allevamenti avicoli" inserire "ed altri allevamenti intensivi"; la stessa frase si ripete sempre nel "Sommarario" dopo "edifici per allevamenti avicoli"; la stessa frase si ripete nella pagina successiva al primo paragrafo della "Disciplina attuativa degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14" dopo "edifici destinati ad allevamenti avicoli";

2) nella prima pagina al "Sommarario" dove si parla degli "edifici ad uso diverso del residenziale" dopo "fino al 20%" inserire "estendibile al 30% in presenza di tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili di energia"; la stessa frase si ripete nella pagina successiva alla lettera D) della "Disciplina attuativa degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14" dopo "nel limite percentuale del 20%".

Intervengono nella discussione i consiglieri Dal Forno Diego, Valerio Ermanno, Sabaini Sandra e Colombari Simone i quali, dopo aver chiesto alcuni chiarimenti ed aver ricevuto risposte dal Sindaco e dai consiglieri Passigato Gaetano e Veneri Elena, si dichiarano concordi con le modifiche richieste.

Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di delibera così come emendata dalle richieste della consigliere Veneri

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

in data 11 luglio 2009 è entrata in vigore la legge Regionale n. 14 del 8/07/2009 recante: "*Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche*" (pubblicata nel BUR n. 56 del 10 luglio 2009), meglio conosciuta come "Piano Casa";

gli obiettivi che la legge si prefigge, elencati all'art. 1, co. 1, sono volti al "*sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili*";

DATO ATTO che il disposto normativo in questione persegue tali finalità attraverso le seguenti strategie di intervento:

possibilità ampliamento degli edifici residenziali nei limiti del 20% del volume esistente e degli edifici non residenziali nei limiti del 20% della superficie coperta esistente con possibilità di incrementare tali percentuali di un ulteriore 10% qualora si utilizzino fonti di energia rinnovabile con un potenza non inferiore a 3Kwp, anche se già installati;

possibilità di demolizione integrale e ricostruzione con un aumento di cubatura degli edifici realizzati anteriormente al 1989, che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza; l'aumento è consentito fino al 40% del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 40% della superficie coperta esistente per quelli ad uso non residenziale, (percentuali aumentabili fino al 50% qualora l'intervento riguardi la ristrutturazione planivolumetrica di più edifici da sottoporre a Piano Urbanistico Attuativo) purché gli edifici stessi siano ubicati in zona territoriale propria e solo qualora vengano utilizzate tecniche costruttive di edilizia

sostenibile di cui alle linee guida previste dall'art. 2 della L.R. 9 marzo 2007, n. 4, così come integrate con deliberazione di Giunta Regionale n. 2499 del 4 agosto 2009 (art. 3);

possibilità di ampliamento fino al 20% degli insediamenti sul demanio marittimo a finalità turistica di cui all'allegato S/4, lett. b) e lett. d), num. 1) e 2) della L.R. 4 novembre 2002, n. 33 (art. 4);

possibilità di realizzare pensiline e tettoie su abitazioni esistenti a tutto il 11 luglio 2009 finalizzate all'installazione di impianti solari o fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato con potenza non superiore a 6Kwp. (art. 5);

riduzione del contributo di costruzione per la realizzazione delle opere indicate negli articoli 2 e 3 negli edifici o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo. (art. 7);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9, comma 5 della L.R. n. 14/2009: *"..... i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4."*;

VERIFICATO che i primi quattro commi dell'art. 9, L.R. n. 14/2009, prevedono, rispettivamente:

- l'individuazione degli edifici esclusi dall'ambito di applicazione degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale in argomento;
- nell'attuazione degli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale n. 14/2009, l'inammissibilità della modifica della destinazione d'uso, tranne il caso previsto dall'art. 2, co. 2 in relazione all'ampliamento realizzato mediante l'utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente; è prevista inoltre, quale condizione di ammissibilità degli interventi, la verifica della compatibilità tra la destinazione d'uso dell'edificio e la destinazione di zona del Piano Regolatore Generale o P.I.;
- l'immediata applicabilità degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione; con l'esclusione della prima casa di abitazione, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. n. 14/2009, è prevista la verifica dell'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero il loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico;

PRESO ATTO delle analisi urbanistiche, geologiche, paesaggistico-ambientali e storico-monumentali del P.A.T. in corso di redazione e ritenuto di non limitare l'applicabilità della L.R. n. 14/2009, fatto salvo quanto indicato nel documento *"limiti e modalità applicative degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14"* allegato sub. "a" alla presente deliberazione di Consiglio Comunale per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che:

- le istanze relative agli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 4 della legge regionale n. 14/2009 devono essere presentate entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge e, quindi, entro il 10 luglio 2011 ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine entro il quale i Comuni devono deliberare (30 ottobre 2009);
- la Regione Veneto con le deliberazioni di Giunta n. 2499 e n. 2508 del 4 agosto 2009, ha provveduto ad emanare le disposizioni integrative alla legge regionale n. 14 del 2009 previste dall'art. 3, co. 2, ultimo periodo (per gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al 40%-50%) e art. 5, comma 3 (realizzazione di pensiline e tettoie per impianti solari e fotovoltaici) e con Dgr n. 2797 del 22.09.09 è stata emanata una circolare esplicativa del Presidente della Giunta Regionale in cui sono state precisate alcune definizioni di carattere generale: edificio esistente, prima casa di abitazione, volume e superficie coperta, zone agricole con note esplicative commentate per singoli articoli.

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in seguito riportati;

Con voti palesi favorevoli all'unanimità;

DELIBERA

- di recepire ed approvare le modalità applicative degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, di cui all'allegato sub. "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le modalità sopra indicate sono riferibili esclusivamente agli interventi realizzati ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale n. 14/2009;
- di precisare che le modalità applicative di cui al punto 1, avendo natura di specifica operativa/attuativa delle L.R. n. 14/2009, non costituiscono variante al PRG vigente e, le stesse, prevalgono sulle altre disposizioni comunali nella materia urbanistico-edilizia esclusivamente in riferimento agli interventi previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della citata L.R. n. 14/2009 coerentemente e non in contrasto con i principi della L.R. n. 14/09;
- di precisare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 14/2009, che gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della stessa legge regionale, relativi agli edifici o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo, pagano il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., nella misura ridotta pari al 40% del contributo reale.
- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 14/2009, di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ad istituire ed aggiornare un apposito registro con indicati i dati generali e statistici degli interventi realizzati ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della Legge Regionale 10 Luglio 2009 n. 14;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti di propria competenza, con voti palesi Favorevoli all'unanimità,

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

allegato sub A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del

**Recepimento, limiti e modalità applicative
degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4
della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14**

SOMMARIO

Gli ampliamenti previsti dalla Legge regionale 14/2009 sul territorio del comune di Mezzane di Sotto sono riassunti come segue:

- prima casa di abitazione:
 - fino al 20%, estendibile al 30% in presenza di tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili di energia
 - fino al 40% nel caso di demolizione integrale dell'edificio esistente e ricostruzione con tecniche di edilizia sostenibile
- altre residenze diverse dalla prima casa di abitazione:
 - nessun ampliamento
- edifici a uso diverso dal residenziale (esclusi allevamenti avicoli **ed altri allevamenti intensivi**):
 - fino al 20% **estendibile al 30% in presenza di tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili di energia**, anche nel caso di demolizione integrale dell'edificio esistente
- edifici per allevamenti avicoli **ed altri allevamenti intensivi**:
 - nessun ampliamento

PREMESSA

Nell'intento di consentire un adeguato rilancio dell'attività edilizia e la sostituzione del patrimonio edilizio non più rispondente all'attuale situazione tecnologica ed energetica, il tutto nel rispetto dell'ambiente, del paesaggio e del tessuto storico esistente, la Regione del Veneto ha recentemente approvato la legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "*Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche.*"

In particolare la stessa Legge Regionale n. 14/2009, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali consente:

- l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso (art. 2);
- la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, con possibilità di aumentare, fino al 40 per cento, il volume o la superficie coperta rispettivamente degli edifici ad uso residenziale e di quelli adibiti ad uso diverso (art. 3);

Viene consentita, inoltre, in deroga agli indici di edificabilità, la possibilità di realizzare pensiline e tettoie su abitazioni esistenti, finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato, così come definiti dalla normativa statale, con potenza non superiore a 6 kWp.

La Regione Veneto con le deliberazioni di Giunta n. 2499 e n. 2508 del 4 agosto 2009, ha provveduto ad emanare le disposizioni integrative alla legge regionale n. 14 del 2009 previste dall'art. 3, comma 2, ultimo periodo (per gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al 40%-50%) e art. 5, comma 3 (realizzazione di pensiline e tettoie per impianti solari e fotovoltaici) e con Dgr n. 2797 del 22.09.09 è stata emanata una circolare esplicativa del Presidente della Giunta Regionale in cui sono state precisate alcune definizioni di carattere generale: edificio esistente, prima casa di

abitazione, volume e superficie coperta, zone agricole ed altre note esplicative commentate per singoli articoli.

L'art. 9, comma 5, della legge prevede in capo ai Comuni la facoltà di stabilire se e con quali ulteriori "limiti e modalità" applicare la normativa di cui agli artt. 2, 3 e 4. Specificatamente, il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare in conformità a specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e ambientale.

In aggiunta alle prescrizioni e limitazioni previste dalla Legge Regionale 14/2009 in merito all'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 2 e 3 della stessa legge regionale, al fine di disciplinare in maniera organica e puntuale la nuova previsione urbanistico - edilizia del Comune di Mezzane di Sotto, viene stabilito quanto segue.

DISCIPLINA ATTUATIVA DEGLI ARTT. 2 E 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14

Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle particolari caratteristiche del territorio comunale, sottoposto integralmente a regime di tutela ambientale e paesaggistica, recepisce l'applicazione della normativa di cui agli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 8 Luglio 2009 n. 14 per tutto il territorio comunale limitatamente agli edifici adibiti ad uso diverso da residenziale, fatta espressa esclusione per gli edifici destinati ad allevamenti avicoli **ed altri allevamenti intensivi**, fermo restando quanto previsto dai commi 1,2,3 e 4 dell'art. 9 della legge in parola e con i limiti, le modalità e le specificazioni qui di seguito illustrati con riferimento ai singoli articoli della legge:

A) sull'art. 2 comma 1:

In considerazione dei parametri applicati nella pianificazione comunale vigente, i criteri di determinazione e misurazione del "volume" e della "superficie coperta" sono quelli stabiliti dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore in vigore.

Le tipologie architettoniche ed estetiche degli ampliamenti dovranno conformarsi alle caratteristiche dell'edificio esistente secondo quanto previsto dal DLgs 42/2004.

Riguardo l'ampliamento degli edifici non residenziali, viene stabilito che il limite percentuale ammissibile per l'ampliamento della superficie coperta deve essere applicato anche al totale delle superfici utili lorde dell'edificio stesso.

B) sull'art. 2 comma. 2: ove l'ampliamento di cui al comma 1 della legge non possa essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente oppure risulti compromessa l'armonia estetica del fabbricato esistente, stante la discrezionalità rimessa espressamente ai singoli comuni dall'art. 2 comma 2 della legge regionale sull'autorizzare o meno la costruzione di corpi edilizi separati e stante il richiamo dello stesso art. 2 da parte dell'art. 9 comma 3) della legge regionale e tenuto conto delle particolari caratteristiche del territorio comunale sottoposto integralmente a regime di tutela ambientale e paesaggistica, non è ammessa la costruzione di corpi edilizi separati.

C) sull'art. 2 comma 5: fermo restando quanto previsto dai commi 1,2,3 e 4 dell'art. 9 della legge in parola, tenuto conto delle particolari caratteristiche del territorio comunale sottoposto integralmente a regime di tutela ambientale e paesaggistica, l'utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 KW (3 KWp nel caso di impianti fotovoltaici), ancorché già installati, consentirà di elevare la percentuale di cui alla lettera A) della presente deliberazione di un ulteriore 10 %. In sede di certificazione di abitabilità/agibilità degli edifici, il Direttore dei Lavori congiuntamente con il Costruttore dovrà espressamente attestare la sussistenza degli impianti di cui ai commi precedenti e la loro idoneità ad assicurare il fabbisogno energetico prescritto.

D) sull'art. 3: fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 9 della legge in parola, tenuto conto delle particolari caratteristiche del territorio comunale sottoposto integralmente a tutela ambientale e paesaggistica, per gli edifici ad uso diverso da residenziale sono consentiti gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione nel limite percentuale del 20% **estendibile al 30% in presenza di tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili di energia**, come previsto dall'art. 2 della L.R. 8/7/2009, n. 14 come recepito dalla lettera A) di cui sopra.

Per le prime case di abitazione soggette a integrale demolizione e ricostruzione in base all'art. 3, la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento avverrà secondo le linee guida di cui all'allegato A Dgr n. 2499 del 4 Agosto 2009 e la riduzione del fabbisogno di energia dovrà essere dimostrata mediante l'attestato di certificazione energetica (ACE) di cui al d.lgs. 19/08/05, n. 192.

Si precisa che nell'ipotesi di demolizione solo parziale di un edificio con relativa ricostruzione, l'ampliamento ammesso sarà quello previsto dall'art. 2, calcolato sulla dimensione dell'edificio prima dell'intervento di parziale demolizione.

DISCIPLINA ATTUATIVA DELL'ART. 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14

Si precisa che le pensiline e le tettoie previste dall'articolo 5 dovranno avere le caratteristiche strutturali ed estetiche previste dalle norme tecniche di attuazione del PRG vigente e del Regolamento Edilizio vigente anche con riferimento alle distanze e alla qualità esteriore del costruito; le caratteristiche tipologiche e dimensionali di tettoie e pensiline dovranno essere quelle stabilite dall'allegato A Dgr n. 2508 del 4 Agosto 2009 .

CENTRI STORICI ED EDIFICI SOGGETTI A PARTICOLARI NORME DI TUTELA (ART. 9 COMMA 1) della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14

Si precisa che per "centro storico ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444", così come indicato dall'articolo 9, si intende quello individuato nella sua accezione di zona urbanistica e quindi si intende quello corrispondente alla ZONA A del Piano Regolatore vigente di Mezzane di Sotto (perimetrata in colore rosso nelle planimetrie allegate al PRG vigente), oltre ai "nuclei di antica origine" equiparati al centro storico (perimetrati pure in colore rosso).

Si precisa che rientrano fra le specifiche forme di tutela di cui all'art 9 lett. c) anche i cosiddetti "gradi di protezione" imposti dagli strumenti urbanistici del Comune di Mezzane di Sotto.

DISTANZE (ART. 9 COMMA 8) della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14

Si precisa che sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente e quindi, in quanto integrative e richiamate dal Codice Civile, anche le norme sulle distanze contenute nelle previsioni del Piano Regolatore e del Regolamento Edilizio vigenti per il Comune di Mezzane di Sotto.

DEFINIZIONE DI "PRIMA CASA DI ABITAZIONE"

L'articolo 8 della Legge Regionale 9 ottobre 2009 n. 26 reca interpretazione autentica degli articoli 7 e 9 della presente legge disponendo che: "1. Per "prima abitazione del proprietario" di cui all'articolo 7 e "prima casa di abitazione" di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'articolo 9, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedono oppure si obbligano a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima Legge regionale 14/2009.

ALTRI CASI NON DISCIPLINATI DAL PRESENTE DOCUMENTO

Per quanto non disposto dal presente documento, si applica direttamente la LR 14/2009 con le note interpretative di cui alla DGR 2499 del 4 Agosto 2009.



COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO

PROVINCIA DI VERONA

OGGETTO: "PIANO CASA" - LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 - LIMITI E MODALITA' APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2, 3 E 4.

Ai sensi degli effetti dell'art. 49 comma 1 D. Lgs 18.08.2000 n. 267 si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente proposta di delibera.

Mezzane di Sotto,

Il Responsabile del Servizio
F.to Allegri Daniele

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 27-10-2009

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to SELLA ANTONIO DOMENICO

Il Segretario Comunale
F.to DANTE DOTT. LEUZZI

Copia della presente deliberazione in data viene:

- pubblicata all'**ALBO PRETORIO** del Comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi

Il Segretario Comunale
F.to DANTE DOTT. LEUZZI

La presente deliberazione viene dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**
(art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo (allegati omissi)

Mezzane di sotto, li **29-10-2009**

Il Segretario Comunale
DANTE DOTT. LEUZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': La presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 126 co. 1., D. L. vo n. 267 del 18.08.2000 è stata pubblicata nelle forme di legge all'**ALBO PRETORIO** del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell' art. 134 co. 3 del D. L. vo n. 267 del 18.08.2000.

Mezzane di Sotto, li

Il Segretario Comunale
F.to DANTE DOTT. LEUZZI